



COMUNE DI ADELFA



I.C. "MORO - FALCONE"

Rep. N. 1418 del 06/11/2024

I. C. "A. MORO - G. FALCONE" - ADELFA (BA)
Prot. 0017393 del 12/12/2024
II (Entrata)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL PLESSO "ALDO MORO" CON ATTREZZATURE SPORTIVE E LOCALI ANNESSI

F R A

Il **Comune di Adelfia** (C.F. 80017830722) per il quale interviene il Sindaco, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica in Adelfia, in via Vittorio Veneto, 122;

- **L'I.C. "MORO - FALCONE"** di Adelfia, per il quale interviene il Dirigente Scolastico in qualità di Rappresentante Legale, domiciliato in Via Giovanni XXIII;

E

L'Associazione "Libera Università della Terza Età" (LUTE) con sede in Adelfia in Via Santa Maria della Pietà, 30 (C.F. 934722840722) che sarà per brevità in seguito chiamato "Concessionario" rappresentata dal proprio legale rappresentante, Sig.ra Scattaglia Agnese Magdalia nata in Venezuela il 04/12/1958, domiciliata ad Adelfia in Via Santa Maria della Pietà, 30 per la carica in Via Santa Maria della Pietà, 30;

PREMESSO

- che il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni";
- che il fine di promozione della pratica sportiva, nell'ambito della comunità locale, perseguito dalla predetta Associazione, coincide con l'obiettivo dell'Ente locale di divulgazione della stessa a favore dei giovani;
- che in armonia con quanto disciplinato dai D. Lgs n. 112/1998 e n. 297/1994, dalla Legge n. 289/2002 e dalla Legge Regionale n. 33/2006, prevede che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso;
- che la L. R. 33/2006 prevede che gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti individuati per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

Tra le parti, come sopra menzionate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso in orario extrascolastico della palestra scolastica comunale del plesso "Aldo Moro" in Via Vittorio Veneto, 126.

La gestione e l'utilizzo degli impianti è da ritenersi di norma in orario extra-scolastico, a partire dalle ore 16.30 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato dal 12/11/2024 al 30/06/2025.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con l'affidamento si intende:



- favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

ART. 3 – OBBLIGAZIONI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune concede al Gestore l'uso degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, per le proprie attività di campionato, in orario extrascolastico, per un totale di ore settimanali.

Il Comune assume a proprio carico tutte le spese relative alle utenze degli impianti sportivi e mette a disposizione, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale, idonee attrezzature per favorire una più completa manutenzione delle palestre.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE/ASSOCIAZIONE

Il Gestore/Associazione assume la gestione degli impianti oggetto della presente convenzione che verranno adibiti ad attività sportiva.

Il Gestore/Associazione provvede all'apertura e alla chiusura della palestra scolastica, secondo il calendario definito e la programmazione concordata.

Sono a carico del Gestore tutte le attività di ordinaria manutenzione dei complessi ed in particolare:

- la cura, la pulizia quotidiana, la disinfestazione e la custodia delle palestre e di tutti i locali annessi, ivi compresa sanificazione dei luoghi al termine dell'anno scolastico;
- l'acquisto dei materiali di pulizia, di consumo e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento delle sopra indicate attività e di piccola manutenzione ordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono piccole riparazioni/manutenzioni a porte, infissi, muri) qualora se ne ravvisasse la necessità;
- la custodia di tutte le attrezzature di proprietà scolastica contenute nella palestra non dovrà essere utilizzata. L'Associazione ospitata utilizzerà proprie attrezzature e conserverà e custodirà in appositi locali indicati e attigui alla palestra;
- la fornitura del materiale occorrente per i locali infermieristici per il pronto soccorso di cui il Gestore/Associazione dovrà usufruire;
- la sorveglianza, durante l'orario di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli iscritti alla Società e da parte di utenti diversi, per evitare intrusioni da parte di persone non autorizzate;
- controllo di tutti gli accessi (portoni di ingresso e cancelli), specialmente in orario serale, che siano regolarmente chiusi.

Il Gestore/Associazione gestirà le strutture di cui alla presente convenzione con l'ordinaria diligenza, mantenendole in buono stato e riferendo immediatamente Al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Tecnico del Comune degli eventuali danni che si dovessero verificare.

È fatto obbligo al Gestore/Associazione altresì:

- di non organizzare pubblici spettacoli all'interno della palestra;
- di non utilizzare i parcheggi all'interno della scuola.

Alla risoluzione del rapporto, i beni oggetto della presente convenzione, complessivamente intesi come immobili dotati di attrezzature, dovranno essere resi in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il Gestore/Associazione dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti.

Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.

Il Gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell'attività e all'Amministrazione Comunale oltre a quest'ultimo, anche il nominativo del direttore della gestione.

ARTICOLO 5 – UTENZE

Sono a carico del Comune le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.



ARTICOLO 6 – SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL’IMPIANTO

Il Gestore/Associazione dovrà provvedere all’apertura, alla chiusura della palestra scolastica attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, allestimento attrezzature sportive, ecc.) secondo il calendario di utilizzo predisposto. Dovrà inoltre provvedere al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, spogliatoi e le aree cortilive ad alla loro pulizia e sanificazione che verrà svolta alla conclusione degli allenamenti e in ogni caso al termine delle attività sportive o ginniche. È inoltre tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l’accesso a persone non debitamente autorizzate.

Il Gestore/Associazione si obbliga a segnalare al Dirigente Scolastico e al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon andamento dell’attività, la salute pubblica o l’incolumità delle persone. Il Gestore consentirà l’ispezione e l’intervento degli incaricati della scuola in ogni momento. Relazionerà al Dirigente Scolastico e al competente ufficio Comunale nel caso si riscontrino violazioni di norme o disposizioni.

ARTICOLO 7 – USO DELL’IMPIANTO

Trattandosi di palestra scolastica, l’impianto è concesso compatibilmente con le esigenze e gli orari dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, che hanno la priorità assoluta su qualsiasi altro utilizzo. Durante l’utilizzo da parte dell’istituto scolastico, il Gestore/Associazione non è tenuto all’apertura, custodia pulizia e chiusura dell’impianto in quanto sarà di competenza del personale scolastico.

Il Gestore, in base alle sue necessità, predisporrà, concordandolo con il Dirigente Scolastico, il piano di utilizzo settimanale dell’impianto valido per l’intera stagione.

Il Gestore dovrà predisporre apposito Regolamento d’uso dell’impianto, in accordo con il Comune, con le modalità, responsabilità e prescrizioni d’accesso e uso dell’impianto, da esporre in modo visibile all’utenza.

Il Gestore deve consentire l’utilizzo dei beni esclusivamente per l’uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Gestore deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell’impianto e all’esercizio delle attività svolte nel medesimo.

Il Gestore si impegna a mantenere l’impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l’ha ricevuto e a riconsegnarlo al concedente alla scadenza del termine nelle stesse condizioni.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ

Il Gestore/Associazione, come interlocutore nei confronti dell’Istituzione scolastica e del Comune per la gestione degli impianti, assume tutte le responsabilità civili e patrimoniali derivanti dall’uso degli stessi, esonerando la Scuola e l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che, durante l’uso dei locali e/o delle attrezzature, possano derivare a persone o a cose.

È obbligo dell’Associazione assicurarsi che le strutture di cui alla presente Convenzione siano mantenute in buono stato, riferendo immediatamente all’Ufficio Tecnico Comunale degli eventuali danni alle stesse con indicazione, ove possibile, dei responsabili.

Nel caso di danneggiamenti alla proprietà Comunale il Gestore sarà tenuto a risarcire il Comune.

ARTICOLO 9 – DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE


La durata dell’affidamento in gestione ed uso dell’impianto decorrerà dalla data dell’affidamento stesso fino al 30/06/2025.

È vietata la cessione a terzi della gestione. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Gestore/Associazione è responsabile della gestione degli impianti ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l’uso del complesso sportivo e l’incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che dell’Istituzione scolastica, relativa all’attività di gestione dell’impianto sportivo e dell’utilizzo, viene assunta dal Gestore.

Il Gestore solleva l’istituzione Scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell’uso dell’impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e /o alle cose comunque provocati durante l’utilizzo e nell’esecuzione della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sulla Scuola. Il Gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza. Il danno subito dall’impianto sportivo e che sarà dimostrato non di responsabilità scolastica, non sarà riparato a cura e spese dell’istituzione scolastica.



In particolare, il Gestore ha l'obbligo di:

- impegnarsi ad osservare tutte le norme previste dalla L. 81/08, comprese la gestione delle emergenze. Non sussistono rischi interferenti con i dipendenti scolastici;
- segnalare senza ritardo al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Tecnico del Comune - per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

L'istituzione Scolastica resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore/Associazione, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ARTICOLO 11 - MODIFICHE ALL'IMPIANTO E INTERVENTI DI MIGLIORIA

È vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

È fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comporti un aggravio dei costi delle utenze a carico dell'Amministrazione Comunale.

Alla riconsegna dell'impianto il Gestore/Associazione nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

In ogni caso, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, il Comune potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni.

ARTICOLO 12 - MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE/ASSOCIAZIONE

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto del Gestore/Associazione, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso al Gestore.

ARTICOLO 13 - INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITÀ

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto l'istituzione scolastica potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Gestore tramite comunicazione scritta e motivata. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria;
- c) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione;
- d) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- e) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- f) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;

L'istituzione scolastica, al fine di garantire e assicurare l'immagine della scuola, può altresì risolvere unilateralmente la convenzione, con provvedimento di revoca, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- quando il Gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal Gestore/Associazione;
- quando la palestra scolastica venga utilizzata per scopi diversi da quelli previsti.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Gestore, e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'istituzione scolastica, le finalità statutarie del Gestore/Associazione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia l'accordo scritto delle parti, il Gestore ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei), da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o pec.



ARTICOLO 14 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Alla consegna dell'impianto verrà redatto apposito verbale riportante lo stato dell'arte dei luoghi e delle attrezzature.

Analogo verbale sarà redatto alla riconsegna dell'impianto al termine della concessione.

ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Adelfia, 06/11/2024



Il Sindaco
Comune di Adelfia

Il Dirigente Scolastico

I.C. "MORO – FALCONE" di Adelfia

Il Legale Rappresentante

Associazione LUTE

Agnese Magdoleo Battaglia

